

**Armonizzazione contabile**

*Servizio di assistenza ai Comuni*

# **IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA**

## **il fondo pluriennale vincolato le spese di personale**

Webinar 11/02/2015: risposte ai quesiti

# Indice

- 1. La competenza finanziaria potenziata**
- 2. I quesiti pervenuti al servizio assistenza di Ifel**

# **LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA**

## La competenza finanziaria potenziata

Le previsioni di competenza finanziaria da inserire nel bilancio di previsione sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 per il quale:

*“le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.”*

# La competenza finanziaria potenziata

La competenza finanziaria potenziata\* individua:

- la **rilevazione** dei fatti gestionali nel momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica, dando contestualmente origine ad accertamenti ed impegni.
- l'**imputazione** degli impegni e degli accertamenti in base all'esigibilità dell'obbligazione stessa.

\*principio contabile generale n. 16 dell'allegato 1 al D.Lgs 118/2011

# La competenza finanziaria potenziata

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (...)

Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di ESIGIBILITA' delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa.

# La competenza finanziaria potenziata: spese

## La spesa di personale (1/3):

Nell'esercizio di riferimento, si impegna automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata del rimborso) nell'esercizio in cui è firmato il CCNL le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. (accantonamento facoltativo nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell'avanzo di amministrazione)

# La competenza finanziaria potenziata: spese

## La spesa di personale (2/3):

Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo incentivante, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo incentivante risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio

# La competenza finanziaria potenziata: spese

## La spesa di personale (3/3):

Considerato che il fondo incentivante presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo stesso, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo incentivante si riferisce. Pertanto, la spesa riguardante il fondo incentivante è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

In caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo incentivante obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano al fondo per il personale dirigente.

## La contabilizzazione delle spese del personale

salario accessorio:  
firma del contratto integrativo  
nell'anno di riferimento

### **obbligazione giuridica perfezionata:**

impegno registrato nell'anno  
con imputazione nell'anno in cui  
diverrà esigibile

salario accessorio:  
contratto non firmato nell'anno  
di riferimento ma è presente la  
delibera di costituzione del  
fondo per la produttività

### **obbligazione giuridica non perfezionata:**

l'importo quantificato nella delibera  
di costituzione confluisce nella quota  
vincolata del risultato di  
amministrazione

salario accessorio:  
contratto non firmato nell'anno  
di riferimento e mancata  
adozione della deliberazione di  
costituzione del fondo per la  
produttività

### **obbligazione giuridica non perfezionata:**

per il salario accessorio l'importo del  
fondo viene commisurato in base a  
legge e riconfluisce nella quota  
vincolata dell'avanzo.

# La competenza finanziaria potenziata: spese

## **Acquisto di beni e prestazioni di servizi:**

Esercizio in cui è adempiuta la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2014 sono impegnate per intero sul 2014, anche se la fattura di dicembre è esigibile a inizio 2015)

Per contratti di affitto e somministrazione periodica ultrannuale, si imputa su ciascun esercizio la quota annuale

Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l'importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità)  
Incarichi legali esterni: imputati sulla competenza dell'esercizio in cui è firmato il contratto. Se a rendiconto l'obbligazione non è esigibile, l'impegno è riassunto sulla competenza dell'esercizio successivo e sul bilancio dell'esercizio da rendicontare è stanziato, in spesa, il fondo pluriennale vincolato

Gettoni di presenza Consiglieri: esercizio in cui la prestazione è resa, anche se liquidate nell'esercizio successivo

# La competenza finanziaria potenziata: spese

## **Trasferimenti correnti:**

L'imputazione è nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del trasferimento. Tuttavia, se l'atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Per i contributi a rendicontazione, vige una disciplina particolare (v. oltre, entrate in c/capitale)

Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale.

Contributi in conto interessi o contributi pluriennali ricorrenti: esercizi in cui vengono a scadere le singole obbligazioni (piano ammortamento).

# La competenza finanziaria potenziata: spese

## **Interessi passivi:**

Esigibilità in funzione del piano di ammortamento.

## **Utilizzo di beni di terzi:**

Fitti, noleggi, ecc...: scadenza dell'obbligazione giuridica passiva

## **Oneri straordinari:**

In base all'esigibilità dell'obbligazione giuridica passiva.

## **Imposte e tasse:**

IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l'IRAP è riferita.

IVA: nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, si fa riferimento alle rilevazioni richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).

La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l'eventuale credito IVA o, l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti.

A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti

# La competenza finanziaria potenziata: entrate

## **Entrate tributarie:**

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (bollettini, liste di carico...) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. I ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate, potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione.

La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, viene effettuata quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)

# La competenza finanziaria potenziata: entrate

## **Interessi attivi:**

Sono accertati imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Gli interessi di mora sono accertati per cassa.

## **Proventi dei servizi pubblici:**

Nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza.

Per le sanzioni al codice della strada, L'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

# La competenza finanziaria potenziata: entrate

## **Contributi 1/2:**

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, valgono gli stessi criteri di imputazione indicati per i contributi in parte corrente.

Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione”, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall'amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).

In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.

# La competenza finanziaria potenziata: entrate

## **Contributi 2/2:**

La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma);

l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

# La competenza finanziaria potenziata: le spese di investimento

Le spese in conto capitale sono impegnate sulla competenza dell'esercizio in cui l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è esigibile.

La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi deve essere assicurata sin dall'attivazione del primo impegno, con riferimento all'importo complessivo della spesa.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento impegnate negli esercizi successive:

- le risorse accertate nell'esercizio in corso di gestione
- l'avanzo di amministrazione
- le entrate già accertate, imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'Ente o di altra Pubblica amministrazione

## La competenza finanziaria potenziata: il fondo pluriennale vincolato

Se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi (n+1, n+2, ecc..) ma è finanziata da entrate accertate nell'anno in corso di gestione (n), come si realizza l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio?

Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è **il fondo pluriennale vincolato**.

# La competenza finanziaria potenziata: il fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

E' quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

- di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;
- di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

## La competenza finanziaria potenziata: il fondo pluriennale vincolato

2015			
entrata		spesa	
mutuo cdp	1000	manutenzione straordinaria istituti comprensivi	200
		fondo pluriennale vincolato	800
<b>totale</b>	<b>1000</b>	<b>totale</b>	<b>1000</b>
2016			
entrata		spesa	
fondo pluriennale vincolato	800	manutenzione straordinaria istituti comprensivi	450
		fondo pluriennale vincolato	350
<b>totale</b>	<b>800</b>	<b>totale</b>	<b>800</b>
2017			
entrata		spesa	
fondo pluriennale vincolato	350	manutenzione straordinaria istituti comprensivi	350
		fondo pluriennale vincolato	0
<b>totale</b>	<b>350</b>	<b>totale</b>	<b>350</b>

# I QUESITI

## Domanda

**In caso di contributo regionale con vincolo di destinazione accertato nel 2014, per il quale l'esatta quantificazione della contribuzione con esigibilità 2014 a favore degli aventi diritto si determina soltanto nel mese di Gennaio 2015, è possibile adottare entro il successivo mese di Febbraio la determina (obbligazione giuridicamente perfezionata) che impegna nel 2015 con imputazione nell'esercizio 2014, posto che il rendiconto della gestione di detto anno non risulta ancora approvato?**

## Risposta

Se l'ente deve liquidare nel 2015 le somme oggetto di contribuzione regionale prima del riaccertamento straordinario, allora avendo impegnato e accertato sul 2014 in adempimento del comma 5 dell'art. 183, paga nel 2015 in conto residui tenuto conto del fatto che "non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31.12.2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario".

Se invece non ha necessità di pagare, reimputa al 2015 il residuo passivo tecnico del 31.12.2014 se costituito da obbligazione giuridica perfezionata e non scaduta, altrimenti la somma confluisce nell'avanzo vincolato.

In esercizio provvisorio posso applicare l'avanzo vincolato ma solo se la mancata applicazione arrecasse danni gravi e certi all'ente.

# Quesiti

## Domanda

**ACCERTAMENTO STRAORD.RESIDUI – Si chiede di conoscere se i residui attivi per tributi locali in carico al concessionario della riscossione e quelli passivi correlati (aggio, quota provincia) devono essere mantenuti tra i residui, non essendo nota la data dell’effettivo incasso, o reimputati all’anno successivo con valorizzazione del FPV.**

## Risposta

Le spese si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità)

# Quesiti

## Domanda

**Si chiedono indicazioni in merito alla corretta imputazione in bilancio del "contributo regionale per superamento barriere architettoniche negli edifici provati L.R. 13/89" erogato dalla regione al Comune il quale, dopo aver verificato le domande dei privati autorizza la liquidazione ed il pagamento. In passato tali fondi erano imputati ai servizi per conto terzi. Sulla base del principio contabile allegato n 4/2 punto 7.1 Dlgs 118/2011 tale imputazione non sembra più corretta.**

## Risposta

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Nel caso in esame, tali contributi possano essere gestiti tra i servizi per conto terzi se il Comune non determina nulla, né l'importo del contributo né il soggetto beneficiario, ma funge da tramite per il trasferimento dei fondi.

# Quesiti

## Domanda

**Ente non sperimentatore che ha già approvato il bilancio 2015 e che approverà il rendiconto 2014 entro aprile. Le variazioni al bilancio 2015 per introdurre il FPV devono obbligatoriamente essere approvate di Consiglio o sarebbe possibile anche di Giunta**

## Risposta

L'iscrizione al bilancio di previsione dell'FPV in sede di riaccertamento straordinario dei residui è effettuata con deliberazione di Giunta comunale.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili.

# Quesiti

## Domanda

**In termini di esigibilità, come devono essere considerati i capitoli di uscita del bilancio dedicati al rimborso di imposte e tasse non dovute (es. rimborso IMU non dovuta)?**

## Risposta

In termini generali, i rimborsi delle imposte o in generale di entrate, sono considerati oneri straordinari della gestione corrente (nella nuova contabilità Rimborsi e poste correttive delle entrate), da imputare in base all'esigibilità. Essendo disposte con provvedimento dirigenziale, si imputano all'esercizio in cui viene adottato il provvedimento in parola.

# Quesiti

## Domanda

**Molti comuni stanno liquidando nel 2015 salario accessorio del 2014 in c/residui. Dovendo questo ente procedere alla liquidazione del salario accessorio entro il mese di febbraio 2015, e quindi prima del riaccertamento straordinario dei residui, non è chiaro come vadano a movimentarsi i capitoli sia nel 2014 che nel 2015. Cosa deve risultare nel consuntivo 2014? cosa si elimina e cosa rimane dopo il riaccertamento? Si modifica il risultato di amministrazione? Si chiede un esempio pratico e numerico.**

## Risposta

Si deve fare riferimento al paragrafo 5.2, lettera a), punto 3, del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nel caso fossero stati emessi erroneamente mandati in conto residui, si dovrebbe annullare gli ordinativi di pagamento e rimetterli in competenza secondo le indicazioni del principio. Il consuntivo 2014 «chiude» con le regole vigenti al 31.12.2014 e quindi gli stanziamenti di spesa per il salario accessorio 2014 restano impegnati con il rendiconto 2014, per poi essere re-imputati con il riaccertamento straordinario dei residui.

# Quesiti

## Domanda

**Con il principio della competenza potenziata come vanno registrati gli oneri riflessi relativi alle retribuzioni e l'Irap?**

## Risposta

Si devono seguire le regole stabilite al paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: IRAP e oneri riflessi seguono la medesima imputazione (ed esigibilità) della voce retributiva cui sono collegate.

# Quesiti

## Domanda

**Il mio Ente si trova a dover sottoscrivere a breve il contratto per la produttività 2012 e 2013. Se tali importi vengono cancellati con il riaccertamento straordinario e reimputati al bilancio 2015 finanziandoli con avanzo, ci troveremo in enorme difficoltà con il patto. Il principio vale solo con riferimento al 2014? Posso mantenere a residuo l'ante 2014?**

## Risposta

Si devono seguire le regole stabilite al paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: le somme in parola dovranno essere reimputate al 2015, confluendo in avanzo vincolato, sempre che sia stata adottata la delibera di costituzione del fondo per il salario accessorio. La reimputazione riguarda, nel caso in specie, anche le annualità 2012 e 2013.

# Quesiti

## Domanda

**Il mio Ente si trova a dover sottoscrivere a breve il contratto per la produttività 2012 e 2013. Se tali importi vengono cancellati con il riaccertamento straordinario e reimputati al bilancio 2015 finanziandoli con avanzo, ci troveremo in enorme difficoltà con il patto. Il principio vale solo con riferimento al 2014? Posso mantenere a residuo l'ante 2014?**

## Risposta

Si devono seguire le regole stabilite al paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: le somme in parola dovranno essere reimputate al 2015, confluendo in avanzo vincolato, sempre che sia stata adottata la delibera di costituzione del fondo per il salario accessorio. La reimputazione riguarda, nel caso in specie, anche le annualità 2012 e 2013.

# Quesiti

## Domanda

**Un dipendente del comune ha aperto un contenzione penale con il comune. Ad oggi il dipendente percepisce un'indennità sostitutiva della retribuzione. Come devo considerarla e come devo trattare la differenza tra retribuzione da percepire e indennità percepita. si ringrazia per la gentile collaborazione**

## Risposta

In applicazione dei nuovi principi della competenza finanziaria, la registrazione degli impegni avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Pertanto, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'impegno/residuo di cui al quesito, non essendo sorretto da alcuna obbligazione giuridica, è destinato ad essere cancellato.

Nel caso in questione, si ritiene che "l'ente sia tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi". In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione adeguata al rischio che si ritiene realistico. L'organo di revisione dell'ente dovrà verificarne la congruità.

# Quesiti

## Domanda

**Si chiede quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi in relazione all'introduzione del c.d. "split payment", nonché della contabilizzazione dell'Iva sugli acquisti e sulle vendite per operazioni effettuate in regime di "reverse charge", specificando le differenze in caso di Iva detraibile o indetraibile.**

## Risposta

Per lo *split payment* applicato alle attività istituzionali, si ritiene applicabile lo stesso modello adottato per la gestione delle ritenute d'acconto: mandato di pagamento per l'importo lordo della fattura e reversale di incasso per la trattenuta dell'IVA. L'imputazione dell'ordinativo di incasso e di quello di (successivo) pagamento all'erario può essere contabilizzata tra i servizi conto terzi. (segue..)

# Quesiti

Per lo *split payment* applicato alle attività c.d. commerciali si ritiene applicabile, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale, la disciplina di contabilizzazione delle operazioni previste per il reverse charge.

In contabilità finanziaria ,l'operazione di reverse charge è registrata come segue:

- 1) si impegna la spesa concernente la spesa relativa all'acquisizione dell'immobile per un importo comprensivo dell'IVA (anche se la fattura emessa dal venditore è senza l'IVA).
- 2) si accerta l'entrata riguardante l'IVA a debito che, secondo il meccanismo dell'inversione contabile deve andare ad integrare la fattura del venditore (imputata alla voce di entrata del piano dei conti Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999, nelle more dell'istituzione di una apposita voce del piano dei conti concernente l'IVA a credito da inversione contabile);
- 3) si emette l'ordine di pagamento a favore del venditore, per la parte dell'impegno di cui al punto 1) al netto di IVA;
- 4) si emette un ordine di pagamento in quietanza di entrata del proprio bilancio, all'entrata di cui al punto 2), per la parte dell'impegno di cui al punto 1) corrispondente all'IVA;
- 5) sulla base delle scritture richieste dalle norme fiscali si determina il debito o il credito IVA, e si registra la spesa o l'entrata secondo le modalità ordinarie.

# Quesiti

## Domanda

Con la presente chiedo chiarimenti in merito a quanto riportato al punto 10.6 dell' all.4/2 del D.lgs.n.118/2011 che recita testualmente:

" ..... L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. ....".

In particolare cosa s'intende per residuo tecnico? E' possibile un esempio pratico per il calcolo dell'importo della cassa vincolata per come richiesto dalla nuova normativa? Come ritenete che sia corretto procedere?

Quali sono i tempi?

# Quesiti

## Risposta

Il principio prevede che, con determinazione dirigenziale del responsabile del servizio finanziario, si determini l'importo della cassa vincolata alla data del 31 dicembre 2014. Per entrate a destinazione vincolata si intendono quelle da: prestiti, trasferimenti con vincolo di destinazione e vincolate per legge. Si ritengono escluse le entrate da oneri di urbanizzazione, da alienazione e da sanzioni al codice della strada, che sono destinate e non vincolate (agli investimenti).

Per residui tecnici si intendono i residui passivi assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5. Gli enti sperimentatori, prenderanno infatti in considerazione sia i residui passivi vincolati che il fondo pluriennale di spesa vincolato.

Il dato ottenuto andrà confermato dopo l'approvazione del rendiconto 2014.  
(segue...)

# Quesiti

## Risposta (*..continua*)

In concreto, secondo la modalità convenzionale di calcolo della consistenza, andrà appunto operata la differenza tra residui attivi e passivi (tecnici) vincolati.

Se tale differenza è pari o superiore a zero, poiché le spese vincolate sono state pagate prima dell'incasso vincolato, non ci sarà cassa vincolata e se ne darà atto nella determinazione dirigenziale.

La determinazione va trasmessa al tesoriere assieme al bilancio (provvisorio) e all'elenco dei residui.

E' possibile l'utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa secondo la disciplina del TUEL e del principio contabile applicato 10.